



ALLEGATO A

CODICE DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CESSIONE DEI TITOLI DI ACCESSO ALLE MANIFESTAZIONI CALCISTICHE

In ottemperanza a quanto previsto dal Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Interno, Leghe Professionistiche, Lega Nazionale Dilettanti, AIA e AIC del 4 agosto 2017, applicabile ai sensi del D. L. n. 28/2003, art. 1- *octies*, convertito in L. n. 88/2003 e successive modifiche e successivamente emanato d'intesa tra l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni sportive e Lega Italiana Calcio Professionistico, A.C. Pisa 1909 s.s.r.l. ha adottato il seguente Codice di Regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche che entra in vigore con l'inizio della stagione sportiva 2018-2019. Eventuali integrazioni, che si dovessero rendere necessarie, saranno prontamente rese note mediante pubblicazione sul portale internet ufficiale della società.

Tale Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche della società A.C. Pisa 1909 s.s.r.l. è, altresì, emanato in attuazione del Codice Etico della medesima società ed allegato allo stesso, nonché in attuazione dell'art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva.

FINALITÀ:

Il presente Codice è volto a disciplinare la sospensione o la revoca del cd. "gradimento" e quindi la procedura relativa alla cessione dei titoli di accesso al tifoso/utente dello stadio, tenuto ad osservare comportamenti conformi al Codice Etico della Società e al presente Codice - così come previsto dal sopra richiamato Protocollo.

Il tifoso deve dunque partecipare all'evento calcistico conformandosi ai valori etici della Società e al rispetto dell'avversario sportivo sia durante le Gare ufficiali all'interno dello Stadio, sia all'interno del centro sportivo ove si svolgono gli allenamenti e gli incontri amichevoli.

In considerazione della accettazione da parte dell'utente/Tifoso del Codice Etico della società A.C. Pisa 1909 s.s.r.l. al momento dell'acquisto del titolo di accesso alla manifestazione sportiva, sia che si tratti di un singolo biglietto, sia che si tratti dell'abbonamento, ai fini del presente Codice, saranno tenuti in

considerazione anche i comportamenti che i tifosi pongono in essere all'interno del centro sportivo in uso alla Società sportiva ove la stessa svolge allenamenti ed incontri amichevoli.

DEFINIZIONI:

Società Sportiva: si intende la società A.C. Pisa 1909 s.s.r.l.

Stadio/Centro Sportivo: si intendono tutte le aree di pertinenza dell'impianto Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani di proprietà del Comune di Pisa, così come messe nella disponibilità dell' A.C. Pisa 1909 s.s.r.l. in virtù degli accordi tra le parti compresa l'area riservata esterna, ovvero il centro sportivo di San Piero a Grado, ove la Società svolge allenamenti ed organizza incontri amichevoli con altre squadre.

Pisa S.C. Fidelity card: la carta di fedeltà nominativa con la quale la Società concede al tifoso di usufruire di servizi, benefit e sconti riservati al possessore della stessa carta;

Tifoso: il sostenitore della squadra della Società sportiva che partecipa ad eventi dalla stessa organizzati e che detiene il titolo di accesso allo Stadio per l'evento sportivo, nonché il possessore della *fidelity card*;

Gradimento: valutazione che la Società Sportiva ha titolo di effettuare nei confronti del tifoso in ottemperanza ed in forza di quanto disciplinato al Protocollo del Ministero dell'Interno del 4 agosto 2017

PREMESSE:

Il Tifoso in quanto tale si identifica con i valori della propria squadra, ne condivide la storia, il legame con il territorio ed i valori e si impegna a farsi portatore di tali valori sugli spalti e a diffonderli e ad esser da esempio virtuoso del tifo corretto verso gli altri tifosi in ogni evento sportivo ufficiale o amichevole che sia. Il Tifoso, infatti, partecipa all'evento sportivo portando con sé gli stessi valori del *fair play* che i calciatori portano in campo. *Un fair supporter* (tifoso corretto) sostiene la propria squadra con passione, lealtà, e rispetto verso la tifoseria della squadra avversaria sul campo: **un tifo corretto rifiuta violenza e discriminazione** e si fa promotore di iniziative dirette a sostenere la propria squadra del cuore tendendo, altresì, comportamenti che non comportino penalizzazioni amministrative per la propria squadra.

Alla luce di tali premesse che costituiscono parte integrante del presente Codice e del Codice Etico delle società A.C. Pisa 1909 s.s.r.l., il Tifoso si impegna a rispettare tali valori e le regole di seguito previste.

1) **L'acquisto del titolo di accesso, nonché dell'abbonamento**, così come il rilascio della *fidelity card* è **subordinato alla accettazione** da parte dell'utente dell'impianto sportivo - così come del centro sportivo - **del presente codice di regolamentazione del comportamento del tifoso e del Codice Etico** della società A.C. Pisa 1909 s.s.r.l.. **Con l'acquisto del titolo d'accesso**, infatti, **il Tifoso si impegna a prendere visione e a rispettare tutti i punti**, nessuno escluso, **del "Regolamento d'uso" dell'impianto sportivo** (affisso all'interno di ciascun impianto sportivo), **del Codice Etico** della società A.C. Pisa 1909 s.s.r.l., nonché ad accettare il presente "**Codice di regolamentazione per la cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche**", **reperibile sul sito internet ufficiale della società sportiva** (www.pisachannel.tv) e per estratto presso tutti i botteghini ed i varchi di accesso all'impianto sportivo.

2) A seguito del Protocollo d'intesa di cui in premessa l'acquisto degli abbonamenti non è più collegato alla carta di fidelizzazione. La società emette alle condizioni indicate sul sito (www.pisachannel.tv) la *Pisa S.C. fidelity card* che dà diritto al sottoscrittore di godere dei benefit collegati al possesso della stessa.

3) Al momento dell'acquisto del biglietto, nonché alla sottoscrizione dei moduli dalla *fidelity card*, il Tifoso autorizza espressamente la società di *ticketing* e, quindi, la Società Sportiva al trattamento e alla raccolta dei dati personali e presta espresso consenso all'utilizzo di essi, anche per finalità di sicurezza e ordine pubblico secondo le normative tempo per tempo vigenti.

4) Oltre ad osservare pedissequamente quanto indicato nel Regolamento d'uso dello Stadio, il Tifoso acquistando il titolo di accesso all'impianto sportivo, nonché sottoscrivendo le condizioni per il rilascio della *fidelity card* dichiara di esser consapevole ed accettare che:

a) Nell'impianto sportivo "Stadio Romeo Anconetani - Arena Garibaldi" e all'interno dei centri sportivi ove si svolgono gli allenamenti o incontri amichevoli della squadra A.C. Pisa 1909 s.s.r.l., si accede solo ed unicamente per tifare per la propria squadra, senza discriminazioni razziali, etniche, territoriali o religiose, rifuggendo la violenza in ogni sua espressione, per vivere lo sport, i suoi valori e la passione della gara, assieme alla tifoseria della squadra avversaria;

b) Nell'impianto sportivo "Stadio Romeo Anconetani - Arena Garibaldi" e all'interno dei centri sportivi ove si svolgono gli allenamenti o incontri amichevoli della squadra A.C. Pisa 1909 s.s.r.l. si accede solo ed unicamente alle condizioni previste dalla Società Sportiva A.C. Pisa 1909 s.s.r.l. e con l'osservanza delle medesime disposizioni di cui al regolamento d'uso dello stadio, si accede durante le gare, gli

allenamenti, e le partite amichevoli per sostenere gli atleti della propria squadra senza discriminazioni razziali, etniche, territoriali o religiose, rifuggendo la violenza in ogni sua espressione, per vivere lo sport ed i suoi valori. E' pertanto rifiutata ogni forma di violenza, discriminazione e comportamenti in contrasto con i principi di correttezza e probità.

c) I Tifosi che acquistano o intendano acquistare il biglietto per gli eventi sportivi della propria squadra, o che comunque, accedano allo stadio/centro sportivo durante gli allenamenti, si impegnano a tenere un comportamento eticamente orientato evitando, quindi, qualsivoglia offesa, minaccia o atteggiamento/esternazione discriminatoria della razza, etnia, territorio o religione e/o che istighi alla violenza in ogni sua espressione.

d) I Tifosi sono tenuti a rispettare il personale di sicurezza e gli stewards presenti all'interno dell'impianto sportivo e si impegnano ad osservare le indicazioni da questi impartite.

e) Gli utenti dello Stadio/Centro Sportivo sono tenuti a rispettare le disposizioni previste nel Codice Etico della società sportiva di cui sono *supporter*.

f) I Tifosi, anche organizzati in gruppi, partecipano all'evento sportivo promuovendo il *fair supporter*.

5. La Società Sportiva che, in occasione della gara, durante lo svolgimento degli allenamenti aperti alla partecipazione dei Tifosi, o durante gli incontri amichevoli, ravvisi comportamenti che i tifosi posti in essere in violazione del Codice Etico, del presente Codice ovvero del Regolamento d'uso dello Stadio, a seguito:

- di segnalazioni provenienti dallo SLO e dagli Steward (prima, durante e dopo l'evento sportivo);
- ovvero tramite le immagini dell'impianto di video sorveglianza;
- ovvero tramite immagini diffuse a mezzo dei social, o *web* da cui è possibile identificare il soggetto responsabile di condotte non conformi a quanto previsto nel Codice Etico e nel presente codice;

a proprio insindacabile giudizio, anche in base alla tipologia di violazione posta in essere, può:

- sospendere il gradimento, inibendo l'accesso allo Stadio per una giornata, con sospensione temporanea del titolo di accesso per una pari durata. E', altresì, facoltà della società sospendere i *benefit* della *fidelity card*.
- sospendere il gradimento, inibendo l'accesso allo Stadio per due giornate, con sospensione temporanea del titolo di accesso per una pari durata. E', altresì, facoltà della società sospendere i *benefit* della *fidelity card*.

- sospendere il gradimento, inibendo l'accesso allo Stadio per l'intero girone di andata o il girone di ritorno, con sospensione temporanea del titolo di accesso per una pari durata. E', altresì, facoltà della società sospendere i *benefit* della *fidelity card*.
- sospendere il gradimento, inibendo l'accesso allo Stadio per tutto l'intero Campionato, comprensivo dei Play Off, con ritiro definitivo del titolo di accesso. In questo ultimo caso è facoltà della società sospendere i *benefit* della *fidelity card* e bloccare il rinnovo della stessa per le successive due stagioni sportive.
- nei casi ritenuti più gravi, la società potrà revocare definitivamente il gradimento.

L'applicazione delle predette sanzioni, prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale/civile, in quanto le regole di condotta di cui al presente codice sono assunte dalla società in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

Ai fini della determinazione/commisurazione delle inibizioni, in rapporto ad ogni singola violazione di cui al presente codice, così come al regolamento d'uso dello Stadio cui si fa integrale rinvio, si considerano i seguenti fattori:

- 1) se la violazione è commessa mediante azione od omissione;
- 2) se la violazione è dolosa o colposa e, rispettivamente, quale sia l'intensità del dolo o il grado della colpa ;
- 3) il comportamento pregresso (la condotta tenuta in precedenza, in particolare se l'interessato è stato già sottoposto ad altre sanzioni inibitorie e l'eventuale reiterazione della violazione del medesimo tipo o di tipo analogo);
- 4) il comportamento successivo (se vi sia stata collaborazione, anche ai fini di eliminare o attenuare le possibili conseguenze derivanti dall'illecito in capo all'Associazione, l'ammissione delle proprie responsabilità e la sincera resipiscenza da parte dell'interessato);
- 5) l'eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
- 6) l'eventuale recidività del suo autore.

Tramite apposita piattaforma, la società provvederà a registrare e a dare notizia del periodo di sospensione del gradimento alla società di ticketing, inserendo un apposito *alert* che verrà registrato, raccolto e trattato in ossequio alla regolamentazione in materia di privacy tempo per tempo vigente.

L'applicazione di suddette sanzioni inibitorie non pregiudica, in ogni caso, il diritto della società di agire nei confronti dell'autore della violazione.

Il provvedimento di sospensione verrà disposto, valutate le circostanze, i fatti, le notizie e le segnalazioni, dal delegato alla sicurezza della società sportiva.

Il provvedimento di sospensione contenente la descrizione delle violazioni che lo hanno originato verrà comunicato a mezzo di raccomandata a/r al soggetto per come identificato tramite i dati registrati per l'erogazione del titolo di accesso.

Entro sette giorni dal ricevimento del provvedimento, il Tifoso ha facoltà di presentare richiesta motivata di modifica o revoca del provvedimento di sospensione alla Commissione di Sicurezza della società A.C. Pisa 1909 s.s.r.l. composta dal delegato alla sicurezza e dall'OdV che, in qualità di soggetto terzo, potrà svolgere consulenza e, ove necessario, emettere pareri vincolanti ed obbligatori in ordine alla istanza di revoca presentata dalla parte interessata.

La Commissione così composta entro i successivi 10 giorni dal ricevimento della istanza deciderà in ordine alla richiesta di revoca del provvedimento.



ALLEGATO B

CODICE DI ACCESSO

Visto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Interno, il Ministro per lo Sport, il CONI, la FIGC, le Leghe Professionistiche, la Lega Nazionale Dilettanti, l'A.I.A., l'AIC e l'A.I.A.C. per "Il Rilancio della Gestione tra Partecipazione e Semplificazione" del 4 agosto 2017;

Visto l'art. 12 del Regolamento di Giustizia Sportiva;

è adottato il presente "Codice" che viene disciplinato secondo le modalità di seguito indicate.

:

Art. 1

Definizione -

L'"istituto del gradimento" (*di seguito*: gradimento) è la facoltà della Società Sportiva "A.C. Pisa 1909", di non vendere il titolo di accesso ovvero sospendere l'efficacia.

Il gradimento si applica non solo per le condotte verificatesi successivamente all'acquisto del biglietto o alla sottoscrizione dell'abbonamento o dei programmi di fidelizzazione, ma anche per quei comportamenti tenuti prima dell'acquisto o della sottoscrizione dei citati titoli di accesso.

Art. 2

Condotte rilevanti

Sono rilevanti ai fini della valutazione di cui all'art.1 tutte le condotte collegate direttamente ad un evento calcistico, a prescindere dal luogo e dal tempo in cui sono tenute.

È evento calcistico ogni iniziativa o momento organizzato dalla società sportiva, non identificandosi perciò nelle sole occasioni ufficiali.

A tal fine sono discriminate tutte le condotte contrarie ai valori dello sport, nonché tutti quegli atti che nella loro espressione sostanzino comportamenti discriminatori su base razziale, territoriale, etnica e religiosa verso la tifoseria della squadra avversaria, le Istituzioni e la società civile.

Sono altresì colpite tutte quelle azioni che comportino penalizzazioni amministrative per la società sportiva.

Art. 3

Condizioni

Il provvedimento inibitorio non dà diritto ad alcun tipo di rimborso.

E' ammessa la cessione del titolo a terzi, ove questi abbiano i requisiti per usufruirne.

Il provvedimento inibitorio non pregiudica eventuali *benefit* maturati secondo i programmi di fidelizzazione, a meno che l'agevolazione non riguardi l'evento per il quale è disposto il divieto. In tal caso, il premio potrà essere sfruttato nella gara successiva all'ultima di quelle inibite, sempreché il calendario sportivo lo consenta, altrimenti il *benefit* si perde.

Nel caso in cui durante la sospensione il tifoso interessato tenga un'altra condotta rilevante, si può dare corso ad un'eventuale ulteriore inibizione, che si somma a quella precedente, senza possibilità di assorbimento.

Indipendentemente dal luogo della condotta rilevante, il gradimento è esercitato unicamente per la partecipazione alle partite svolte presso lo stadio in uso alla società, con esclusione, di conseguenza, delle trasferte.

Art.4
Pubblicità

Il presente codice è pubblicato, dal momento dell'adozione, sul sito *web* ufficiale della società sportiva, www.pisachannel.tv nonché, per estratto, presso tutte le ricevitorie ed i varchi di accesso degli impianti e centri sportivi ricollegabili alla Società "A.C. Pisa 1909".

Art.5
Fonti
Modalità di rilevazione delle condotte

La Società Sportiva "A.C. Pisa 1909", può ravvisare i comportamenti rilevanti attraverso:

- di segnalazioni provenienti dallo SLO e dagli Steward (prima, durante e dopo l'evento sportivo);
- le immagini dell'impianto di video sorveglianza;
- le immagini diffuse a mezzo dei *social network* da cui è possibile identificare il soggetto ritenuto responsabile;
- le fonti aperte, in caso di fatti pubblicamente accertati.

Art.6
Parametri di valutazione

Costituiscono parametri di valutazione i seguenti fattori:

- 1) il dolo o la colpa della violazione, in relazione ad un'evidente premeditazione e/o spinta emozionale;
- 2) la tipologia di bene giuridico "aggredito";
- 3) il comportamento pregresso che sostanzi una vera e propria recidiva o che abbia dato luogo a semplici avvertimenti;
- 4) il comportamento successivo che sostanzi un ravvedimento operoso, ovvero un'indubbia volontà di collaborare per eliminare o attenuare le possibili conseguenze derivanti dall'illecito in danno della Società Sportiva "A.C. Pisa 1909", ivi compresa l'ammissione delle proprie responsabilità e la sincera resipiscenza da parte dell'interessato;
- 5) il ruolo tenuto dal soggetto, nella duplice possibile veste di istigatore, ovvero di mero compartecipe.

I fatti commessi all'interno dello stadio, che integrino anche violazioni al regolamento d'uso, verranno censurati con entrambe le tipologie di provvedimenti (sanzionatori ed inibitori), avendo esse diversa natura.

Art.7
Durata dei provvedimenti

La durata delle misure interdittive è proporzionata alla gravità del fatto accaduto, individuata secondo i criteri riportati all'art.6.

Il *range* di durata dei provvedimenti inibitori può variare da un minimo di una o più giornate ad un numero determinato di stagioni.

Tramite apposita piattaforma informatica, la società provvederà a registrare e a dare notizia del periodo di sospensione del gradimento alla società di *ticketing*, inserendo un apposito *alert* che verrà registrato, raccolto e trattato in ossequio alla regolamentazione in materia di *privacy* di volta in volta vigente.

Art.8
Procedure

La contestazione della condotta contenente la descrizione delle violazioni viene comunicata al soggetto, identificato tramite i dati registrati per l'erogazione del titolo di accesso - se la condotta è successiva all'emissione del titolo - ovvero tramite conoscenza diretta, ovvero ancora tramite l'ausilio delle Forze di polizia, che può essere chiesto dalla Società in tutti i casi in cui la stessa intenda denunciare il soggetto (sussistendone i presupposti), a mezzo di raccomandata a/r, o altro metodo di notifica, entro 7 giorni dall'individuazione del soggetto cui è attribuibile il comportamento rilevante. Il soggetto, entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione, ha facoltà di presentare alla Società le proprie "giustificazioni" per una loro valutazione ai fini della modifica o della revoca del provvedimento, nonché di chiedere di essere sentito.

Entro i successivi 20 giorni la Società decide in ordine a tale richiesta.

Decorsi 20 giorni dalla richiesta senza che la Società Sportiva si sia pronunciata nel senso di un suo accoglimento, l'istanza deve intendersi respinta.

Art.9
Minori

E' possibile emettere provvedimenti inibitori nei confronti di minorenni, purché abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.

Il minore in possesso di abbonamento, il cui genitore è destinatario di un provvedimento inibitorio della Società Sportiva "A.C. Pisa 1909", può essere accompagnato da altro adulto in possesso di valido titolo di accesso.

Art.10
Rapporti con altri procedimenti

L'applicazione delle predette inibizioni prescinde da eventuali procedimenti penali/civili, in quanto i comportamenti oggetto di rilievo possono ledere interessi diversi.

L'applicazione dei provvedimenti inibitori non pregiudica, in ogni caso, il diritto della società di agire in sede giudiziaria nei confronti dell'autore della violazione.